

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4859 del 24/09/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - VIPA Spa - Rolo, Via Cantonazzo
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5063 del 24/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 20397/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Ditta “VIPA Spa” – Rolo.

LA DIRIGENTE

Visto l’art.16, comma 3, della L.R. n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all’autorizzazione unica ambientale sono esercitate mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l’assetto organizzativo dell’Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell’esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.prot. 26186 del 08/05/2015, adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta “**VIPA Spa**”, avente sede legale in comune di Carpi – Via Abetone n.20/22 – Provincia di Modena, concernente l’attività di **distribuzione e commercializzazione di bulloneria e viteria** svolta nello stabilimento ubicato in comune di Rolo – Via Cantonazzo n.20/23 – Provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n.59/2013, presentata dalla Ditta “**VIPA Spa**” per lo stabilimento in comune di **Rolo – Via Cantonazzo n.20/23** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita al protocollo di ARPAE n.PGRE/8338 del 28/06/2018;

Considerato che le modifiche previste, riguardanti l’ampliamento dei magazzini, con realizzazione di n.2 servizi igienici collegati alla rete fognaria aziendale esistente che scarica nel canale tombato adiacente l’azienda stessa, comportano la modifica sostanziale dell’AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Preso atto che la suddetta domanda è presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- proseguimento senza modifiche dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06;
- modifica della comunicazione relativa all’impatto acustico (art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995; art.4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell’istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell’AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE, Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto Nord, Scandiano–Castelnovo Monti, n. PGRE/10042 del 02/08/2018, relativa allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche;

Visto il nulla osta del Comune di Rolo, prot.n. 6284/2018, acquisito al protocollo di ARPAE n. PGRE/10309 del 07/08/2018, ed il successivo atto di rettifica, prot.n. 7358/2018, acquisito in data 21/09/2018;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla modifica della suddetta autorizzazione;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per la Ditta "**VIPA Spa**" relativamente all'impianto ubicato nel comune di **Rolo – Via Cantonazzo n.20/22** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.26186 dell'8/05/2015;

3) che le **condizioni** e **prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 ed i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi di anticipo** rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 all'Autorità competente, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Lo scarico S1 oggetto della presente autorizzazione è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento.
- Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche si compone di n.7 fosse Imhoff e di un impianto ad ossidazione a fanghi attivi finale provvisto di vasca di equalizzazione. Dalla documentazione tecnica allegata alla domanda e già presente agli atti si evince che l'impianto di trattamento finale risulta dimensionato per il trattamento di n.20 abitanti equivalenti.
- Il corpo idrico recettore è il fosso tombato di Via Cantonazzo, confluyente nel Canalazetto di Rolo.
- Sono presenti altri scarichi, non oggetto di autorizzazione, di acque meteoriche provenienti sia dai tetti sia dalle superficie esterne oggetto di transito automezzi e scaricate nello stesso canale tombato.

Prescrizioni

1. Lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. D della D.G.R. 1053/2003.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della presente dovrà essere trasmesso, ad ARPAE – SAC e Servizio Territoriale competente, il certificato analitico dei reflui scaricati attestante il rispetto dei limiti previsti al punto 1.
3. I limiti di accettabilità stabiliti non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta dei reflui o dell'impianto di depurazione dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui domestici idoneo sistema di chiusura. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione, ad ARPAE – SAC e Servizio Territoriale competente, indicando i tempi per il ripristino.
7. Si dovranno predisporre zone pavimentate e coperte al fine di raccogliere i rifiuti. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, di sostanze in genere in acque superficiali.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione finale, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, si dovrà installare e mantenere in funzione un sistema di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore visivo di guasto).
9. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
10. I fanghi prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
11. Il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

12. Siano effettuati direttamente dalla proprietà o da ditta specializzata almeno 2 autocontrolli all'anno per la verifica del rispetto dei limiti tabellari (Tab. D della D.G.R. 1053/2003 e D.Lgs. 152/2006) che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri analitici caratteristici dello scarico: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, azoto ammoniacale.
13. I certificati analitici dovranno essere conservati per essere a disposizione degli agenti accertatori.
14. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico ricettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**VIPA Spa**” è autorizzata a svolgere l’attività di **distribuzione e commercializzazione nel settore bulloneria e viteria** negli impianti ubicati in Comune di **Rolo – Via Cantonazzo n.20/22** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti dall’Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all’art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell’Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i. di seguito riportati:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA RISCALDAMENTO A BIOMASSA DA 1058 KW	9000	Oltre il colmo del tetto	12 da novembre a marzo	Materiale perticellare NOx (Come NO2) Monossido di carbonio Sox (Come SO2) COV (Come COT) Acido Cloridrico (Come HCl)	< 10 < 200 < 150 < 100 < 30 < 10	(*)
E2-E3	CALDAIA A GAS METANO DA 738 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell’All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4	CALDAIA A GAS METANO DA 300 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell’All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso pari all’11%.

1) Per l’impianto di combustione a biomassa generante l’emissione E1 che si configura quale impianto di combustione medio civile, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell’art.273–bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2) Per l'impianto esistente di combustione E1 che si configura quale medio impianto termico civile, entro i termini di cui al D.Lgs.183/2017 il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

L'autorizzazione ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06 ***non può considerarsi valida***:

– in caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

– nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze** o i **preparati classificati** dal D.Lgs. 52/97, come **cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione**, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale risulta che l'attività della Ditta rispetta i limiti previsti dall'attuale normativa in materia di inquinamento acustico ed i limiti di immissione diurni, assoluti e differenziali anche nella condizione finale determinata dal nuovo ampliamento magazzino.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.